

597

Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti
DI ROMA

REGOLAMENTO

PER IL PERSONALE SUBALTERNO OSPEDALIERO



ROMA
TIPOGRAFIA ERNESTO BARCHI
1926

58

REGOLAMENTO

per il Personale subalterno Ospitaliero

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il personale subalterno ospedaliero è diviso in due categorie: personale di assistenza e personale di economato.

Il personale di assistenza si distingue in:

a) personale di assistenza immediata: sorveglianti - addetti ai laboratori di patologia e ai gabinetti di radiologia e di radioterapia - infermieri;

b) personale di assistenza ausiliaria: portantini - portieri.

Il personale di economato comprende i capi officine, le guardie giurate, il personale operaio specializzato, gli uscieri ed i camminatori.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente è iscritto in ruolo dopo di aver compiuto un periodo di prova e con le modalità stabilite al Titolo II.

Art. 3.

Una tabella (alleg. A), annessa al presente regolamento, stabilisce, per il personale iscritto in ruolo, il numero, la qualifica, la paga giornaliera e gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 4.

Le paghe sono corrisposte alla fine di ogni quindicina. L'anticipazione di tutta o parte della paga è vietata.

80
B
J

Art. 5.

Agli effetti del decorso del tempo per il conseguimento degli aumenti periodici delle paghe, non è computabile il tempo pel quale, per qualsiasi causa, non è stato prestato effettivo servizio.

E' computabile però:

a) il tempo trascorso in congedo, debitamente autorizzato;
 b) il tempo durante il quale, fino al limite di 90 giorni nel periodo di 365 giorni, il personale sia stato ricoverato all'ospedale per provata infermità, non contratta per colpa dell'interessato e sia rimasto degente nella propria abitazione per essersi riconosciuto intrasportabile all'ospedale, o sia esonerato dal servizio per convalescenza;

c) il tempo durante il quale il personale sia stato richiamato alle armi, o in servizio obbligatorio presso la Croce Rossa o altre istituzioni militarizzate, salvo quanto è stabilito al Titolo VI.

Art. 6.

Il Capo dell'Amministrazione, uditi i pareri del Consiglio dei Direttori e del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà, con giudizio discrezionale, di ritardare fino ad un anno la concessione dell'aumento periodico della paga a coloro che non abbiano dato prova di capacità, di diligenza e di buona condotta.

In ogni caso l'aumento periodico di paga è ritardato di un anno, senza bisogno di un provvedimento del Capo dell'Amministrazione che ciò dichiari, per coloro che, durante l'anno, siano stati puniti, una o più volte, con la sospensione per oltre quindici giorni in complesso.

Art. 7.

Le mansioni del personale di assistenza sono stabilite dal regolamento igienico-sanitario.

Le mansioni del personale di economato sono stabilite con istruzioni del Capo dell'Amministrazione.

Per disposizione del Direttore Sanitario, i portantini possono essere adibiti anche a servizi ai quali provvede l'economato, eccetto

quelli ai quali deve attendere il personale operaio specializzato.

I portantini che non ottemperino alla disposizione di cui sopra, incorrono nella punizione della sospensione.

Art. 8.

Salve le attribuzioni del Direttore Sanitario, il personale di economato dipende disciplinarmente dall'Economo. Durante il servizio notturno le guardie giurate dipendono disciplinarmente dal sorvegliante.

Art. 9.

Nei casi d'imperizia o d'insufficiente attitudine da parte d'infermieri, il Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Congresso dei Direttori Sanitari, sentiti gli interessati, ha facoltà di trasferirli nel ruolo dei portantini a tutti gli effetti.

Qualora in questo ruolo non vi fossero posti vacanti gli infermieri in esso trasferiti rimangono in soprannumero fino ad assorbimento. In corrispondenza ai posti di portantini in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti d'infermiere salva la facoltà demandata ai Direttori sanitari dal 2° comma dell'art. 10.

Qualora rifiutino il trasferimento sono licenziati.

Art. 10.

Nel caso in cui il numero complessivo degli infermieri, addetti a ciascun ospedale, si manifesti superiore a quello occorrente per il servizio di assistenza immediata, il Direttore Sanitario ha facoltà di destinare temporaneamente il personale esuberante al servizio di assistenza ausiliaria, a cominciare dal meno anziano.

Qualora invece si manifesti deficienza nel personale di assistenza immediata, il Direttore Sanitario ha facoltà di destinare temporaneamente a detto servizio i portantini che siano muniti di diploma di abilitazione alle mansioni d'infermiere e, in mancanza di essi, quegli altri portantini che, a suo giudizio, abbiano attitudini per il servizio di assistenza immediata. Ai portantini che sostituiscono gli infermieri è corrisposta la paga iniziale stabilita per

gli infermieri, quante volte questa sia maggiore di quella che percepiscono quali portantini.

Art. 11.

Le infermiere che contraggono matrimonio sono trasferite nel ruolo delle portantine, col trattamento economico per queste ultime stabilito. Qualora in questo ruolo non vi fossero posti vacanti, le infermiere in esso trasferite rimangono in soprannumero fino ad assorbimento. In corrispondenza ai posti di portantine in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti d'infermiere, salva la facoltà demandata ai Direttori Sanitari dal 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 12.

Qualora il personale di assistenza ausiliaria sia insufficiente al bisogno, il Capo dell'Amm.ne ha facoltà di assumere in servizio, giorno per giorno, altro personale quand'anche sia sprovvisto del diploma di abilitazione alle mansioni di portantino.

Gli assunti in tal modo in servizio sono denominati serventi.

Uno speciale regolamento stabilisce le norme per l'assunzione in servizio dei serventi, che possono essere in ogni tempo licenziati, essendo considerati come giornalieri.

Ai serventi sono corrisposte, nei giorni in cui prestano servizio, le seguenti paghe (1):

Uomini	L. 9,50
Donne	» 8,50

(1) Con deliberazione 10-9-1925, approvata dall' A. T. il 4-12-1925 le paghe dei Serventi sono modificate come appresso:

Serventi Uomini da L. 9,50 a L. 10,60 (lorde della trattenuta di R. M.)
 » Donne » 8,50 » 9,50 (» » »)

a) L'aumento sopraindicato non assorbe l'assegno *ad personam* attribuito dall'art. 3 del Regolamento ai serventi nella misura della differenza fra il salario rispettivamente goduto all'atto della applicazione della tabella e quello di L. 9,50 e L. 8,50 per uomini e donne. Inoltre, affinché l'assegno netto rimanga immutato nella misura stabilita dal citato articolo, è accresciuto in ragione dell' 11.353 %.

b) La presente determinazione sarà applicata con decorrenza dal 1 genn. 1925

Art. 13.

L'orario di servizio, al quale il personale è rigorosamente tenuto è, per il personale di assistenza, di otto ore di lavoro effettivo.

L'orario di servizio per il personale di economato e per il personale d'assistenza addetto alle guardarobe, alle dispense, alle cucine e alle farmacie è stabilito dal Capo dell'Amministrazione, a seconda delle esigenze del servizio e non può essere inferiore alle ore 8 nè superare le nove ore di effettivo lavoro. Quando esso sia stabilito in nove ore, al personale sono concesse, a turno, due mezze giornate di riposo con diritto alla paga.

Art. 14.

Al personale che presta servizio nel turno di notte, dopo la mezzanotte, è corrisposta una speciale indennità di L. 1.50. Pei sorveglianti tale indennità è di L. 2.

Art. 15.

In caso d'urgenza, o quando un prolungamento d'orario sia indispensabile per evitare danno al servizio di assistenza degli infermi, il Direttore Sanitario ha facoltà di prolungare l'orario normale del personale di assistenza fino ad altre otto ore.

E' escluso che il prolungamento di orario possa essere imposto alle stesse persone in giorni consecutivi.

A coloro che prolungano l'orario oltre il normale, è corrisposta, per le ore di servizio prestato in più, una quota paga orario aumentata del 15% se il servizio è prestato di giorno e del 30% se il servizio è prestato nel turno di notte.

La quota paga orario è calcolata dividendo la paga in tante parti uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale.

Se il servizio prestato in più durante il giorno supera le 4 ore, è corrisposto inoltre il vitto della dieta ordinaria degli infermi, nell'ora stabilita per la somministrazione del vitto per questi ultimi.

Il personale di economato non può, senza giustificati motivi, rifiutare la sua opera per lavori straordinari. In tal caso, il lavoro

è compensato nella misura della quota orario pari ad un nono della paga per ogni ora di lavoro straordinario.

Il tempo pei pasti non è computato nelle ore di servizio normale.

Art. 16.

In casi assolutamente eccezionali (epidemie, calamità pubbliche), il Capo dell'Amministrazione ha facoltà di disporre un prolungamento dell'orario normale fino a quattro ore al giorno.

Il compenso per il servizio, oltre l'orario normale, è determinato a norma dell'articolo precedente.

Art. 17.

Nei casi in cui, per disposizione del Direttore Sanitario, il personale è isolato per l'assistenza ad infermi affetti da malattie infettive a forma contagiosa, al personale stesso è corrisposta, oltre la paga, una indennità corrispondente ad un ottavo della paga per ogni ora di servizio prestato in più dell'orario normale. Detta indennità non potrà però superare il salario di una giornata di lavoro.

Allo stesso personale è inoltre corrisposto il vitto della dieta ordinaria degli infermi, nelle ore stabilite per la somministrazione del vitto a questi ultimi.

Art. 18.

Durante il servizio il personale ha lo stretto dovere di informare per iscritto ed, in casi d'urgenza, a voce, facendo subito dopo seguire il rapporto scritto, il superiore immediato di qualsiasi avvenimento, fatto o circostanza di carattere non ordinario, che possa interessare l'ordine, la disciplina ed il buon andamento del servizio.

Chi riceve l'informazione deve, a sua volta, riferirne subito, nei modi suindicati, al superiore da cui dipende e questi al Direttore Sanitario.

Art. 19.

Il Capo dell'Amministrazione ha sempre facoltà di trasferire il personale da uno ad altro Ospedale.

Ferma la facoltà di cui sopra, il servizio dei sorveglianti è normalmente regolato in modo che essi si avvicendino a turno di due anni nei vari ospedali.

Art. 20.

Per il personale è tenuto, presso l'Ufficio Personale della Amministrazione, uno stato matricolare, conforme al modulo prescritto dal Capo dell'Amministrazione, nel quale sono anche indicate tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia e che il personale ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore Sanitario.

Copia di tale stato matricolare è, per ogni salariato, trasmessa dall'Ufficio Personale al Direttore Sanitario presso il quale il salariato presta servizio.

In caso di trasferimento di quest'ultimo tale copia è dal Direttore Sanitario inviata immediatamente al Direttore Sanitario dell'Ospedale presso il quale il salariato è trasferito.

Art. 21.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Direttore Sanitario scrive nell'apposito foglio dello stato matricolare di cui all'articolo precedente le note informative per ogni salariato, esprimendo il suo giudizio complessivo con le qualifiche di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, ed apponendovi la sua firma.

Le note informative sono dal Direttore Sanitario comunicate al 3° Reparto dell'Ufficio di Segreteria.

Analogamente provvede il Direttore Sanitario, nei casi di trasferimento del salariato da uno ad altro ospedale, quando la permanenza non sia stata inferiore a quattro mesi.

Art. 22.

Il personale ha l'obbligo della residenza in Roma ed ha il dovere d'indicare, per iscritto, al Direttore Sanitario dell'Ospedale

presso il quale presta servizio, il luogo dell'abitazione con l'indicazione precisa della via e del numero civico e le successive variazioni.

Tali indicazioni valgono a tutti gli effetti per le comunicazioni e le notificazioni da farsi al personale.

Coloro che, se anche in regolare congedo, si assentino da Roma, o che siano stati autorizzati ad assentarsi per motivi di salute, hanno l'obbligo di partecipare al Direttore Sanitario il luogo dove si recano ed il loro recapito.

Il personale in congedo ha il dovere, salvi giustificati motivi, di riassumere immediatamente servizio quando a ciò sia invitato dal Direttore Sanitario.

Art. 23.

Al personale è vietato:

a) di prendere parte, direttamente o indirettamente, ad appalti, forniture e servizi in genere che interessano l'Amministrazione ospedaliera;

b) di attendere a occupazioni estranee al servizio ospedaliero che dall'Amministrazione ospedaliera siano, con giudizio insindacabile, ritenute incompatibili;

c) di ricevere regali o mancie da chiunque abbia relazione d'affari con l'Amministrazione ospedaliera, o dagli infermi, o dai parenti od affini di costoro, o da coloro che si recano al pronto soccorso;

d) di servirsi, per fini privati, di oggetti, effetti d'uso, medicatura, medicinali od altro, di pertinenza dell'Amministrazione;

e) di fare a persone estranee all'Amministrazione comunicazioni, anche a semplice titolo di notizia, che riguardino atti dell'Amministrazione;

f) di dare suggerimenti o consigli ad infermi o ai parenti perchè si avvalgano dell'opera di sanitari, siano o pur no ospedalieri;

g) ed in genere di compiere qualsiasi atto che rechi pregiudizio all'ordine ed alla economia del Pio Istituto.

Art. 24.

Al personale è vietato di allontanarsi, anche momentaneamente, dal posto assegnatogli, o di recarsi in corsie od officine se non per giustificati motivi di servizio e con l'autorizzazione dei superiori.

E' altresì ad essi vietato di trattenersi, senza il consenso dei superiori, nei locali ospedalieri dopo ultimato il turno di servizio, o introdursi in altro ospedale senza l'autorizzazione del rispettivo Direttore Sanitario.

Art. 25.

Le uniformi, ed in genere i vestii di servizio, debbono essere mantenuti con perfetta pulizia e proprietà. Non possono essere indossati fuori di servizio e non sono sostituiti se non previa riconsegna di quelli usati.

Qualora siano posti a disposizione appositi armadi, il personale ha l'obbligo di custodire in essi i propri effetti di vestiario.

Art. 26.

Il personale ha l'obbligo di curare la conservazione, l'ordine ed il buon governo delle macchine, degli apparecchi, utensili, arnesi ed in generale di tutto ciò che ha in consegna o di cui ricorre l'uso e di osservare la massima diligenza ed economia nell'impiego del materiale, qualunque esso sia.

Art. 27.

Al personale è rigorosamente vietato di asportare dai locali ospedalieri generi di consumo, materiali, attrezzi di lavoro o, in genere, qualsiasi oggetto di pertinenza dell'Amministrazione, anche se logoro, guasto o fuori uso.

Indipendentemente dalla denuncia alla Autorità giudiziaria, quando ne sia il caso, e dall'esito del procedimento penale, chi contravviene alla presente disposizione incorre nella punizione della sospensione.

Il Direttore Sanitario, il sorvegliante, o il preposto al servizio, ha facoltà di sottoporre il personale ad ispezione della persona in presenza di due testimoni.

Art. 28.

In caso d'infermità, salvo quanto è disposto dall'art. 33, il personale di ruolo ha l'obbligo di presentarsi all'ospedale, presso il quale presta servizio, o all'ospedale più prossimo alla sua abitazione nel quale possa essere eventualmente ricoverato, per essere sottoposto a visita da parte dei Sanitari addetti all'accettazione degli infermi o, in mancanza, dal medico di guardia. Qualora non si presenti, incorre nella perdita della paga oltre che nelle sanzioni disciplinari, quando ne sia il caso, per assenza ingiustificata dal servizio.

Se l'infermità sia riconosciuta, il personale è ricoverato nelle corsie comuni. Se invece non sia riconosciuta, il personale ha l'obbligo di assumere servizio nel suo turno immediatamente successivo ed è sottoposto, quando ne sia il caso, a procedimento disciplinare per simulazione di malattia.

Il personale che rifiuti di essere ricoverato nell'ospedale è, dal Capo dell'Amministrazione, dichiarato dimissionario.

Art. 29.

In caso d'infermità, il personale assunto in prova, escluso quello aspirante a posti per servizio diverso da quello pel quale è iscritto in ruolo, ha l'obbligo di avvertire subito, nella stessa giornata, il Direttore Sanitario, il quale dispone perchè chi ha dichiarato di essere infermo sia, nel più breve termine, visitato da un medico ospedaliero che accerterà se l'infermità sussista o pur no e nel caso affermativo esporrà la diagnosi.

Durante la malattia la visita sarà ripetuta di tratto in tratto, a giudizio del Direttore Sanitario.

Chi omette di avvertire della infermità il Direttore Sanitario, oltre alla perdita della paga per mancata prestazione di servizio, può essere dal Direttore Sanitario sospeso fino a dieci giorni.

Chi ha avvertito di essere infermo, qualora non sia dal sanitario ospedaliero — incaricato della visita — trovato nella sua abitazione o qualora l'infermità non sia riconosciuta, è sottoposto a pro-

cedimento disciplinare ed incorre nella punizione della sospensione ed, in caso di recidiva, nel licenziamento.

Art. 30.

Al personale ricoverato negli Ospedali per malattia non contratta per colpa dell'interessato è corrisposta, per non oltre 90 giorni, durante il periodo di 365 giorni, l'intera paga. Esso è inoltre esonerato dal pagamento della retta di ospedalità.

Nel sopraindicato periodo di 90 giorni è corrisposta anche l'intera paga per il tempo per il quale il personale è esonerato dal servizio per convalescenza. La necessità della convalescenza e la durata di essa devono risultare da dichiarazione motivata del Direttore Sanitario.

La degenza del personale ricoverato nell'ospedale è sotto il controllo del Direttore Sanitario.

Chi, oltre 90 giorni nel periodo di 365 giorni, sia infermo, è, con provvedimento del Capo dell'Amministrazione, collocato in aspettativa per motivi di salute, con diritto a percepire metà della paga.

Art. 31.

Il personale collocato in aspettativa a norma dell'articolo precedente, resta ricoverato negli ospedali fino a quando abbia bisogno della cura ospedaliera e, a titolo di parziale rimborso della retta ospedaliera, è assoggettato alla ritenuta di una somma corrispondente alla metà o ad un quarto della paga che a lui compete durante il periodo di aspettativa, a seconda che sia celibe ovvero coniugato o avente parenti a suo totale carico.

L'aspettativa è concessa per il tempo durante il quale l'infermo resta ricoverato negli ospedali, oltre quello che, da dichiarazione del Direttore Sanitario, rilasciata a norma di quanto dispone il secondo comma dell'articolo precedente, risulti necessario per la convalescenza.

Durante l'aspettativa ed in ogni caso ogni due mesi il salariato è sottoposto a visita sanitaria periodica.

Scaduto il termine per il quale l'aspettativa è concessa, l'interes-

sato ha l'obbligo di riassumere servizio, a meno che le sue condizioni di salute non lo consentano. In questo caso egli ha l'obbligo di presentarsi all'ospedale per essere sottoposto a visita sanitaria.

Se dalla visita sanitaria risulti la necessità della cura ospedaliera, l'infermo è ricoverato. Se risulti invece la necessità di prorogare il periodo di tempo per la convalescenza, il Direttore Sanitario ne riferirà immediatamente, con parere motivato, al Capo dell'Amministrazione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 32.

Il personale infermo che sia in condizioni da non potersi recare all'ospedale senza pregiudizio per la sua salute, ha il dovere di avvertire di ciò, entro la stessa giornata, il Direttore Sanitario, il quale disporrà che l'infermo sia subito sottoposto a visita da un sanitario ospedaliero. Questi esporrà la diagnosi ed esprimerà il suo giudizio se l'infermo sia o pur no trasportabile all'ospedale. L'infermo che omette di avvertire il Direttore Sanitario o che, in condizioni di essere trasportato all'ospedale, omette di recarvisi, incorre nella perdita dell'intera paga per i giorni nei quali non presta servizio e, quando ne sia il caso, può essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata o per falsa dichiarazione di malattia o per simulazione di essa.

Il personale infermo intrasportabile all'ospedale ha il trattamento economico uguale a quello che avrebbe avuto se fosse stato ricoverato nell'ospedale, a cominciare dal giorno in cui ha dato notizia della sua infermità al Direttore Sanitario. Dopo 90 giorni di infermità nel periodo di 365 giorni è, con provvedimento del Capo dell'Amministrazione, collocato in aspettativa per motivi di salute, secondo le norme di cui agli art. 30 e 31.

Art. 33.

L'aspettativa per motivi di salute non può, in alcun caso, superare il periodo di un anno. Decorso l'anno, l'infermo o il convalescente che non è in condizione di riassumere servizio, cessa di far parte del personale di assistenza ed è cancellato dal ruolo.

salvo il diritto a conseguire la pensione o altro assegno che possa spettargli.

Art. 34.

Quando l'infermità sia contratta *a causa di servizio*, ferme le norme di cui agli articoli precedenti, è all'infermo corrisposta fino a guarigione, compreso l'eventuale periodo di tempo riconosciuto necessario per la convalescenza, l'intera paga fino al termine massimo di un anno. Qualora l'infermità continui oltre l'anno, la paga giornaliera è ridotta alla metà fino a non oltre un altro anno.

Art. 35.

E' considerato come causa di servizio qualunque fatto richiesto dal medesimo ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione ed infermità riportata, non quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale con la lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

In ogni caso, perchè l'infermità sia riconosciuta come contratta a causa di servizio, è necessario che l'interessato, appena l'infermità stessa si manifesti, abbia cura d'informarne il sorvegliante o, in sua mancanza, chi è proposto al servizio. In caso di lesioni immediatamente manifeste, l'interessato, durante lo stesso turno di servizio, dovrà provocare l'immediato intervento del sanitario del pronto soccorso o di quello di guardia, ai quali è fatto obbligo di redigere un circostanziato referto. Il sorvegliante o il preposto al servizio hanno, a loro volta, l'obbligo d'informarne subito con rapporto scritto il Direttore Sanitario, il quale deve provvedere a raccogliere direttamente la prova della causa di servizio denunciata dall'interessato.

L'accertamento della causa di servizio, quando dipenda da causa traumatica, è fatto dal Direttore Sanitario. Negli altri casi è fatto da una Commissione composta dal Direttore Sanitario, da un Primario designato dallo stesso Direttore Sanitario e da un sanitario di fiducia dell'interessato. Nel caso quest'ultimo non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita collegiale, il Direttore

Sanitario provvede a sostituirlo con altro sanitario ospedaliero di grado non inferiore ad aiuto.

Art. 36.

Coloro ai quali è stato accordato un periodo di riposo per la convalescenza, possono essere dal Capo dell'Amministrazione autorizzati, su proposta del Direttore Sanitario, ad allontanarsi da Roma.

Al personale in convalescenza è vietato di attendere ad alcuna occupazione remunerata.

S'intende sempre remunerata una occupazione, qualunque sia la sua durata, per conto di terzi, quand'anche non siasi raggiunta la prova della corresponsione di un compenso sotto qualsiasi forma.

Chi contravviene alla presente disposizione, incorre nella punizione della sospensione.

Art. 37.

Salvo il caso di cui all'articolo precedente, non è corrisposta alcuna paga al personale che sia colpito da infermità mentre si trova fuori di Roma, tranne i casi nei quali, previ accertamenti, risulti in modo indubbio che l'infermo non poteva essere trasportato a Roma.

E' deferito, ad ogni modo, al Capo dell'Amministrazione il giudizio insindacabile se la paga giornaliera debba o pur no essere corrisposta.

Art. 38.

Nei limiti della somma che, anno per anno, è riscossa per multe a carico del personale di assistenza, aumentata degli interessi annuali delle somme riscosse per lo stesso titolo e non erogate, il Capo dell'Amministrazione, uditi i pareri del Congresso dei Direttori e del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di concedere, alla fine di ogni anno, al personale di ruolo, una gratificazione, come premio di operosità, a coloro che durante l'anno:

- a) abbiano meritato speciali encomi;
- b) abbiano avuto la classifica di ottimo.

Art. 39.

Per incarichi da compiersi dal personale fuori della residenza, è corrisposta una indennità giornaliera di L. 22 ai sorveglianti e di L. 20 agli altri, oltre il rimborso delle spese di viaggio in 3^a classe ed il compenso di L. 1 a chilometro per le vie ordinarie.

Art. 40.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere dei Direttori, può ammettere collettivamente, sia per servizi di assistenza che per servizi di economato, più persone appartenenti ad Enti o Associazioni organizzati per il servizio di assistenza ospedaliera o per i servizi di economato, stipulando all'uopo speciali convenzioni. Gli appartenenti a tali enti od Associazioni devono dimostrare di avere i requisiti di cui all'articolo 14 ed assoggettarsi, quando il Capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario, a visita medico-collegiale, per accertare che sono di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti che possano influire sul rendimento del servizio.

Il Capo dell'Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, può consentire l'assunzione in servizio di appartenenti agli Enti o alle Associazioni di cui sopra, quando anche abbiano superato il limite di età e non presentino i prescritti documenti, allorchè risulti che da oltre 5 anni abbiano prestato lodevole servizio presso altre istituzioni pubbliche ospedaliere o presso le RR. Cliniche.

Resta fermo l'obbligo della presentazione del diploma di abilitazione alle mansioni d'infermiere, per coloro che sono addetti all'assistenza immediata.

Art. 41.

Per quanto riguarda i servizi, gli appartenenti ad enti od associazioni di cui all'articolo precedente, dipendono direttamente dall'Amministrazione ospedaliera e non dai Capi dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

Essi sono tenuti ad osservare le norme stabilite nei regolamenti del Pio Istituto e le disposizioni emesse dal Capo dell'Amministrazione.

zione o dai Direttori Sanitari ed incorrono, per l'inosservanza di esse, nelle responsabilità così collettive che individuali.

Art. 42.

Le domande ed i reclami del personale debbono essere sempre inoltrati per la via gerarchica e non si tiene conto di quelli inoltrati per altra via.

TITOLO II.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO.

Art. 43.

Il personale è assunto in servizio di prova con la qualifica di aspirante.

Il servizio di prova non può essere inferiore ad un anno.

Art. 44.

Chi chieda la nomina ad aspirante deve presentare domanda al Capo dell'Amministrazione, specificando a quale dei posti di ruolo intende di aspirare.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 30 di età. Per gli ex combattenti e per gl'invalidi di guerra il limite massimo di età è protratto, rispettivamente, fino a 35 ed a 39 anni;
- b) certificato attestante che il richiedente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non renicoli;
- c) certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune dove il richiedente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. Detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda;
- d) certificato di penali di data non anteriore a tre mesi di quella suindicata;
- e) certificato di esito di leva, ovvero foglio di congedo illi-

mitato o di riforma, comprovante che il richiedente non ha attualmente obblighi di servizio militare;

f) certificato di compimento alla fine della quinta classe elementare — se il richiedente domanda di essere nominato aspirante infermiere o aspirante capo officina o aspirante guardia giurata — o certificato di studi elementari inferiori fino alla terza classe compresa, se il richiedente domanda di essere nominato aspirante portantino o aspirante agli altri posti del personale di economato. Sono esonerati dalla presentazione del titolo di studio coloro che comprovino di aver ricoperto durante il servizio militare nell'armata o nell'esercito il grado di sottufficiale.

I richiedenti devono inoltre presentare:

— se aspirano alla nomina d'infermiere o di portantino: il diploma di abilitazione all'esercizio delle mansioni d'infermiere o di portantino, rilasciato dalla scuola d'istruzione professionale per l'assistenza ospedaliera, istituita presso il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti o da altra scuola avente gli stessi fini, debitamente autorizzata;

— se aspirano alla nomina di guardia giurata, il congedo militare — in sostituzione del certificato di cui alla lettera e) — dal quale risulti la prestazione del servizio militare per il periodo di tempo obbligatorio. Sarà titolo di preferenza il servizio prestato nell'arma dei Carabinieri Reali o nel corpo degli agenti di P. S.;

— se aspirano alla nomina di operaio, un certificato comprovante la loro idoneità professionale.

Le aspiranti infermiere devono inoltre presentare il certificato di stato libero.

I certificati debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 45.

Prima dell'ammissione in servizio di prova, i richiedenti sono sottoposti a visita medico-collegiale per accertare che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da imperfezioni fisiche che li rendano non completamente atti al servizio.

Il Collegio Medico è nominato dal Capo dell'Amministrazione

ed è costituito da un Direttore Sanitario, presidente, e da due sanitari ospedalieri di grado non inferiore ad aiuto.

Delle operazioni del Collegio Medico è redatto verbale firmato da tutti i componenti il Collegio.

Il giudizio del Collegio Medico è insindacabile.

A ciascuno dei componenti il Collegio è corrisposta, per ogni visita, una indennità di L. 10,00. La somma complessiva di L. 30,00 per ogni visita è trattenuta in 4 rate eguali sulle prime quattro paghe quindicinali spettanti a ciascuno degli assunti in prova.

Art. 46.

Decorso il periodo di prova di cui all'art. 43, gli aspiranti che, a giudizio del Congresso dei Direttori Sanitari, abbiano dato prova di capacità, di diligenza e di buona condotta, sono iscritti in ruolo di mano in mano che si rendono vacanti dei posti.

Per la nomina ai posti di ruolo, si tiene conto dell'anzianità del servizio di prova effettivamente prestato.

A parità di servizio effettivamente prestato, hanno la precedenza:

a) per la nomina d'infermiere o di portantino, coloro che sono forniti del diploma di abilitazione all'esercizio delle mansioni d'infermiere o di portantino, rilasciato dalla scuola di educazione ed istruzione professionale per l'assistenza ospedaliera, istituita presso il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti, o, secondo l'ordine dei punti riportati nell'esame per conseguire il diploma di cui sopra, e, a parità delle altre condizioni, i più anziani di età;

b) per la nomina del personale di economato, i più anziani di età.

Per tutte le nomine di cui sopra, a parità di servizio effettivamente prestato o quando sia riconosciuta la idoneità, sono fatti salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra con la legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Coloro che, a giudizio del Congresso dei Direttori Sanitari, non abbiano dato prova di capacità, di diligenza e di buona condotta, sono licenziati senza diritto ad alcun indennizzo. Eccezionalmente

può essere consentito dal Capo dell'Amministrazione un ulteriore periodo di prova non superiore a sei mesi.

Art. 47.

Agli aspiranti sono corrisposte, per i giorni in cui prestano servizio, le paghe seguenti:

Personale maschile	L. 16.50
Personale femminile	» 14.00

Art. 48.

I portantini che siano muniti del diploma di abilitazione alle mansioni d'infermiere e che abbiano prestato lodevole servizio come infermieri per non meno di 365 giorni, sia pure interrottamente, hanno, per la nomina ad infermiere, la precedenza sugli aspiranti.

TITOLO III.

PROMOZIONI.

Art. 49.

La nomina a sorvegliante è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame, al quale può prendere parte il personale maschile di ruolo che abbia prestato servizio di assistenza immediata presso gli Ospedali Riuniti di Roma per non meno di dieci anni, dei quali non meno di cinque in qualità d'infermiere di corsia o di capo sala.

Sono esclusi dal partecipare al concorso:

a) coloro che nell'ultimo quinquennio siano incorsi in punizione grave;

b) coloro che nell'ultimo biennio siano incorsi in più di tre punizioni lievi;

c) coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Congresso dei Direttori Sanitari, pur non essendo incorsi nelle punizioni di cui sopra, non abbiano dato prova di capacità e diligenza e di buona condotta anche fuori servizio.

Art. 50.

La Commissione di esame è nominata dal Capo dell'Amministrazione.

E' presieduta dal Dirigente dei servizi sanitari presso l'Amministrazione ospedaliera e di essa fanno parte un funzionario della Direzione Generale della Sanità, presso il Ministero dell'Interno, di grado non inferiore a medico provinciale di seconda classe, ed un Direttore Sanitario.

Un impiegato dell'Amministrazione ha le funzioni di Segretario.

Art. 51.

Ai componenti della Commissione è corrisposta una medaglia di presenza di L. 30, ed al Segretario una medaglia di presenza di L. 15 per ogni giorno in cui la Commissione si aduna.

Art. 52.

I titoli da valutarsi sono di studio e di servizio.

Sono considerati titoli di studio le attestazioni o i certificati, le licenze e i diplomi rilasciati da istituti d'istruzione.

Sono considerati titoli di servizio gli encomi in servizio, la lodovole opera prestata in circostanze eccezionali, la qualifica di ottimo riportata ininterrottamente nell'ultimo quinquennio, le speciali prove di capacità e di operosità, la condotta esemplare.

Art. 53.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prova scritta: redazione chiara e corretta di un rapporto attinente al servizio di assistenza.

Prove orali:

- a) regolamento del personale subalterno ospedaliero;
- b) regolamento igienico-sanitario per la parte riguardante i servizi di assistenza;
- c) aritmetica: le prime quattro operazioni.

Art. 54.

Prima dell'inizio delle prove di esame, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli. Per tale valutazione, il Presidente ed i Commissari dispongono ciascuno di due punti.

La votazione è complessiva per tutti i titoli e può essere espressa anche in decimi di punto.

Art. 55.

Nel giorno stabilito per la prova scritta, la Commissione riunita formula il tema e prende tutte le disposizioni atte ad assicurare il regolare andamento dell'esame.

Per lo svolgimento del tema i candidati dispongono di quattro ore.

Durante la prova scritta è ad essi vietato di comunicare tra loro sia verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in comunicazione con altri.

Il concorrente che contravviene alle presenti disposizioni è escluso dall'esame.

Art. 56.

I concorrenti devono scrivere il loro lavoro esclusivamente sulla carta che è messa a loro disposizione, portante la firma di un membro della Commissione Esaminatrice e del Segretario e il timbro dell'Amministrazione. I concorrenti che scrivono su carta diversa da quella suindicata sono esclusi dall'esame.

I lavori scritti su carta non portante la firma di un membro della Commissione e del Segretario e il timbro dell'Amministrazione, sono nulli.

Art. 57.

A pena di nullità, ciascun concorrente, compiuto il lavoro, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, deve introdurlo entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio

nome, cognome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la rimette al Commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese e del giorno della consegna.

Tutte le buste vengono quindi raccolte in un piego, che è suggellato dal Presidente della Commissione o da chi per esso, e da lui firmato unitamente al Segretario.

Il piego è aperto alla presenza della Commissione, quando essa procede all'esame degli scritti.

Al momento dell'apertura di ogni busta contenente il tema svolto da ciascun candidato, il Presidente della Commissione appone sul tema un numero d'ordine, contrassegnato dalla sua firma, e lo stesso numero, contrassegnato dalla sua firma, riproduce sulla busta contenente il cognome e nome del concorrente.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario.

Art. 58.

Ogni Commissario dispone, per ciascuna prova, di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i concorrenti che abbiano riportato nello scritto almeno diciotto punti.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno diciotto punti. Essa non può eccedere, per ciascun candidato, la durata di quaranta minuti.

Art. 59.

La votazione complessiva è stabilita, per ciascun concorrente, dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, dei punti riportati nelle prove orali e dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli.

Art. 60.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati secondo l'ordine dei punti conseguiti.

A parità di punti, sono preferiti nell'ordine seguente:

1°) gli invalidi di guerra, a norma dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481;

2°) gli orfani di guerra e i figli degli inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizio in guerra o, comunque, per un fatto di guerra, rispettivamente a norma degli articoli 36 e 42 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

3°) i decorati con medaglia d'argento al valore militare e di marina nella guerra 1915-1918;

4°) coloro che pel maggior tempo abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti in zona di guerra;

5°) coloro che abbiano prestato pel maggior tempo lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni;

6°) coloro che sono più anziani di età.

Il Capo dell'Amministrazione, udito il Consiglio di Amministrazione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide, in via definitiva sulle eventuali controversie.

Art. 61.

I Capi officina sono scelti per merito fra il personale degli Enti o delle Associazioni di cui all'art. 40, alle condizioni indicate nelle speciali convenzioni con detti Enti o Associazioni.

In mancanza, il Capo dell'Amministrazione, su proposta dell'Ispettore Economo, udito il parere del Congresso dei Direttori Sanitari, ha facoltà di scegliere i Capi officina fra il personale di economato che abbia le necessarie attitudini, o, in mancanza, fra persone estranee che ne facciano domanda e che presentino i seguenti documenti:

a) certificati di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 44;

b) certificato di compimento alla fine della quinta classe elementare;

c) certificato comprovante la idoneità personale.

Sia che la scelta avvenga fra il personale in servizio presso l'Amministrazione, sia che avvenga fra persone estranee, i prescelti prestano servizio di prova per non meno di un anno. Coloro che non siano riconosciuti idonei sono restituiti al servizio al quale prima attendevano, se provenienti dal personale di economato, o sono licenziati, senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 62.

Gli assunti in prova per il servizio di Capo Officina, se provenienti dal personale in servizio presso l'Amministrazione, conservano, durante il servizio di prova, il loro posto nel ruolo e la paga di cui sono provvisti. La nomina a Capo Officina non interrompe il periodo prescritto per conseguire gli aumenti periodici di paga.

Agli assunti in prova, non provenienti dal personale in servizio presso l'Amministrazione, è corrisposta, nei giorni in cui prestano effettivamente servizio, la paga seguente:

- a) personale maschile L. 18 --
- b) personale femminile » 15 --

TITOLO IV.

POSTI SPECIALI.

Art. 63.

Sono considerati posti speciali quelli:

- a) di capi-sala;
- b) di addetti ai laboratori di patologia e ai gabinetti di radiologia e radioterapia;
- c) di addetti alle sale incisorie, alle camere operatorie, alle camere di medicazione e di pronto soccorso, alle sale di osservazione (depositi) ed agli ambulatori.

Art. 64.

I posti di cui alla lettera a) del precedente articolo, quando non si provveda con personale appartenente agli Enti o alle Asso-

ciazioni di cui all'art. 40, sono conferiti, su proposta del Direttore Sanitario, agli infermieri che abbiano prestato servizio effettivo per non meno di cinque anni in qualità di infermieri di corsia e che, a giudizio del Direttore Sanitario, abbiano le attitudini per attendere alle mansioni di Capi-Sala indicate nel regolamento igienico-sanitario.

I posti di cui alla lettera b) sono conferiti a norma dello speciale regolamento.

I posti di cui alla lettera c) sono conferiti, in ciascun ospedale, su proposta del Direttore Sanitario, agli infermieri che abbiano prestato servizio effettivo per non meno di cinque anni e che abbiano le attitudini per il servizio al quale verrebbero addetti.

Art. 65.

L'assegnazione ai posti speciali, salvo quanto è disposto dal regolamento per gli addetti ai laboratori di patologia ed ai gabinetti di radiologia e radioterapia, costituisce un semplice incarico, che è sempre revocabile dal Capo dell'Amministrazione, su proposta del Direttore Sanitario, e che deve essere revocato in caso di punizione per mancanza grave.

Art. 66.

L'assegnazione a qualsiasi dei posti speciali indicati nel presente titolo, non dà diritto ad alcun aumento di paga o ad alcuna speciale indennità.

TITOLO V.

PORTIERI, USCIERI E CAMMINATORI.

Art. 67.

I portieri e gli uscieri (che devono attendere anche al servizio di inservienti dei sanitari) sono scelti dal Capo dell'Amministrazione, su proposta del Direttore Sanitario, fra gli infermieri ed i portantini di età superiore a 45 anni, che abbiano le attitudini necessarie e che abbiano dato costante prova di irreprensibile condotta.

Il Capo dell'Amministrazione ha anche facoltà di scegliere i portieri e gli uscieri fra gli infermieri ed i portantini che non abbiano superato l'età di anni 45, e che, per menomate condizioni fisiche, dipendenti da cause di servizio, non siano più completamente atti alle mansioni d'infermiere o di portantino, purchè concorrano le condizioni di cui al primo comma.

I camminatori sono nominati fra i portantini, di età non maggiore dei 30 anni, che abbiano le necessarie attitudini e che abbiano dato costante prova d'irreprensibile condotta.

Art. 68.

Tutti coloro che sono scelti per i posti di portiere, usciere e camminatore prestano servizio di prova per un anno.

Decorso l'anno, coloro che hanno prestato lodevole servizio, conseguono la nomina in pianta stabile. Gli altri che, a giudizio insindacabile del Capo dell'Amministrazione, non sono riconosciuti idonei, sono restituiti ai servizi ai quali erano prima addetti.

I portieri, uscieri e camminatori, sia durante il servizio di prova, sia in seguito alla loro nomina in pianta stabile, conserveranno la paga di cui erano provvisti e la loro nomina non interrompe il periodo prescritto per conseguire l'aumento periodico di paga.

TITOLO VI.

ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE.

Art. 69.

Il personale iscritto nei ruoli chiamato sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'aspettativa per servizio militare non dà diritto a corrispondenza di paga, ma il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è, agli effetti dell'anzianità, valutato per intero, anche per quanto riguarda gli aumenti periodici dello stipendio.

Art. 70.

Chi, avendo adempiuto agli obblighi di leva, è richiamato per servizio temporaneo alle armi o in servizio obbligatorio presso la Croce Rossa e altre istituzioni militarizzate, è considerato in congedo per i primi due mesi, durante i quali conserva lo stipendio.

Per il tempo eccedente i due mesi è considerato in aspettativa per servizio militare.

In caso di guerra, si considera, per ogni effetto, in congedo.

Art. 71.

L'aspettativa per servizio militare cessa con la cessazione del servizio militare e del servizio presso la Croce Rossa o altra istituzione militarizzata.

Chi, entro dieci giorni da quello in cui è stato congedato dal servizio di cui sopra, non si presenti a riassumere servizio presso gli Ospedali e non dimostri di essere stato nella impossibilità di fare ciò, s'intende dimissionario senza bisogno di alcun provvedimento che tale lo dichiari.

Art. 72.

Chi è collocato in aspettativa per servizio militare non ha diritto ad alcuna parte della paga.

TITOLO VII.

CONGEDI

Art. 73.

Gli appartenenti al personale di ruolo possono ottenere dai Direttori sanitari, qualora le esigenze del servizio lo consentano, congedi che in complesso non eccedano:

- a) giorni 30 per i sorveglianti;
- b) giorni 20 per gli infermieri che abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio effettivo;
- c) giorni 15 per gli infermieri che abbiano prestato servizio effettivo per non meno di 5 anni e per portanti che abbiano

prestato servizio effettivo per non meno di 10 anni. Saranno parimenti concessi 15 giorni di congedo ai portantini ed alle portantine con meno di 10 anni e più di 5 anni di servizio effettivo, che siano stati addetti per non meno di 2 anni continuativamente a servizio di assistenza immediata;

d) giorni 10 per gl'infermieri e portantini che abbiano prestato servizio effettivo per non meno di un anno.

Ai portieri, agli uscieri ed ai camminatori possono essere concessi nella misura sopraindicata, a seconda che provengano dai ruoli degli infermieri o dei portantini.

Nel computo del tempo pel quale possono essere concessi i congedi, sono sempre compresi i giorni di assenza non giustificata.

Art. 74.

Al personale aspirante che abbia prestato effettivo ed ininterrotto servizio per non meno di un anno e che abbia dato speciali prove di diligenza e di laboriosità, può essere concesso dal Capo dell'Amministrazione, su motivata proposta del Direttore sanitario, un congedo fino a non oltre otto giorni.

Art. 75.

I giorni di congedo non usufruiti in un anno, sia pure per ragioni di servizio, non possono essere cumulati coi giorni di congedo dell'anno successivo.

Nei casi in cui il congedo non sia concesso per esigenze di servizio, il Capo dell'Amministrazione, su proposta motivata del Direttore Sanitario, può concedere a coloro che hanno dato prova di diligenza e di laboriosità, uno speciale compenso fino a non oltre la metà paga pei giorni di congedo non usufruiti.

Art. 76.

Per comprovati motivi di famiglia e subordinatamente sempre alle esigenze del servizio, il Direttore Sanitario può concedere al personale iscritto nei ruoli congedi straordinari, con perdita della paga, fino a 30 giorni. Per oltre 30 giorni e fino a non oltre 180 giorni,

il congedo straordinario può essere concesso soltanto dal Capo dell'Amministrazione.

Chi per ottenere il congedo straordinario adduce motivi o circostanze che non risultino corrispondenti al vero, incorre nella punizione della sospensione.

Incorre nella punizione del licenziamento chi, durante il congedo, abbia atteso ad una occupazione remunerativa. S'intende sempre remunerativa una occupazione qualunque sia la sua durata, per conto di terzi, quand'anche non siasi raggiunta la prova di un compenso sotto qualsiasi forma.

Art. 77.

Il personale femminile legalmente coniugato è esonerato dal prestare la sua opera e considerato in congedo dalla fine del sesto mese di gravidanza fino ad un mese dopo il parto, con diritto a metà della paga.

Per le cucitrici può il congedo decorrere dalla fine del settimo mese. In ogni caso il congedo con diritto a metà della paga non può superare tre mesi per le cucitrici e quattro per l'altro personale femminile.

Art. 78.

I Direttori Sanitari danno notizia al Capo dell'Amministrazione, di tutti i congedi, sia ordinari che straordinari, da essi concessi, e degli esoneri dal servizio di cui all'articolo precedente.

TITOLO VIII.

DIMISSIONI.

Art. 79.

Chi intende di cessare volontariamente dal servizio ha l'obbligo d'informarne per iscritto il Direttore Sanitario almeno 15 giorni prima.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio e può anche essere rifiutata quando l'interessato

sia sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che dal presente regolamento è considerata grave.

Chi abbandona il servizio prima che la dimissione sia accettata, incorre nel licenziamento.

E' dichiarato dimissionario:

a) chi abbandona il servizio prima che sia decorso il termine di giorni 15 di cui al comma precedente;

b) chi, senza giustificati motivi e senza aver chiesto ed ottenuto licenza, resti assente dal servizio per cinque giorni;

c) chi, essendo in congedo, invitato a presentarsi con lettera a lui spedita in piego raccomandato all'indirizzo da lui indicato a norma dell'art. 22, ometta, senza giustificati motivi, di riassumere servizio nel termine indicatogli.

La dimissione è dichiarata dal Capo dell'Amministrazione, il quale, valutate le speciali circostanze che eventualmente fossero addotte di sua iniziativa, dall'interessato, udito il parere della Commissione disciplinare di cui all'art. 92, può invece infliggere la punizione della sospensione.

Chi è dichiarato dimissionario non può essere riammesso in servizio.

TITOLO IX.

LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI ORGANICI.

Art. 80.

In caso di riduzione di posti in seguito a riforma degli organici, il personale può essere licenziato con preavviso di un mese nell'ordine seguente:

1°) coloro che durante l'ultimo triennio siano incorsi in una o più sospensioni dal servizio, per un periodo di tempo complessivamente superiore a giorni 45 e, tra essi, prima coloro che durante il triennio siano incorsi nella punizione della sospensione per un maggior numero di giorni;

2°) coloro che durante l'ultimo triennio siano stati per più di

tre volte classificati mediocri o che risultino di scarso rendimento, sia pure per ragioni di salute;

3°) coloro che sono stati frequentemente infermi e che nell'ultimo triennio siano stati a più riprese infermi per oltre 180 giorni, escluse le infermità a causa di servizio;

4°) coloro che hanno compiuto il 65° anno di età;

5°) i meno anziani.

Il licenziamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione udito il parere del Congresso dei Direttori Sanitari.

Ai licenziati è corrisposta per due mesi una indennità mensile pari alla paga e, per altri tre mesi, una indennità mensile pari a metà della paga, salvo il diritto a far valere le loro eventuali ragioni per la liquidazione della pensione o della indennità, a norma della legge 11 giugno 1916, n. 720 e della indennità speciale di cui alla deliberazione 23 novembre 1921, n. 524, approvata dalla Commissione di Tutela nell'adunanza del 26 luglio 1922.

I licenziati di cui al n. 5 che durante il loro servizio non siano stati puniti con la sospensione e che durante l'ultimo triennio di servizio siano stati classificati ottimi e per non più di due volte buoni, possono, entro un biennio dal loro licenziamento, essere riammessi in servizio di mano in mano che si rendano vacanti dei posti nel ruolo cui appartenevano e secondo l'ordine di anzianità.

TITOLO X.

DISCIPLINA.

Art. 81.

Al personale iscritto in ruolo possono essere inflitte le seguenti punizioni:

- a) censura;
- b) multa;
- c) sospensione;
- d) licenziamento.

Art. 82.

La censura è una riprovazione per iscritto ed è inflitta per mancanze lievi non specificate negli articoli seguenti, o per indolenza nelle proprie mansioni.

Art. 83.

La multa è una ritenuta della paga da un minimo di lire 3 ad un massimo di L. 20.

S'incorre nella multa:

a) per recidiva nelle mancanze che hanno dato motivo a censura;

b) per inosservanza dell'orario di servizio;

c) per contegno non urbano o non corretto verso gl'infermi e verso il pubblico, o per modi e linguaggio sconvenienti;

d) per omissione di rapporto ai superiori gerarchici, quando dall'omissione non sia derivato alcun danno;

e) per mancata od inesatta denuncia della propria abitazione o per mancata od inesatta denuncia del proprio recapito, quando l'agente si allontani da Roma;

f) per negligenza nell'adempimento dei propri doveri, quando non ne sia derivato danno all'Istituto o a terzi;

g) per irregolarità di servizio, quando non abbiano carattere di gravità e non dipendano da deliberato proposito;

h) per guasto o rottura di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o per trascurata buona conservazione di essi, o per impiego di essi ad uso diverso da quello al quale sono destinati, indipendentemente, in ogni caso, dal risarcimento del danno;

i) per poca cura della pulizia del vestiario e della persona;

l) per giuoco nei locali ospedalieri;

m) per aver fumato nei luoghi dove non è permesso.

Art. 84.

La censura e la multa sono considerate punizioni lievi e sono inflitte dal Direttore sanitario. Il Capo dell'Amministrazione ha però facoltà d'infliggerle direttamente quando le mancanze siano da lui constatate.

Art. 85.

La sospensione va da un minimo di sei giorni ad un massimo di giorni 90 ed importa l'esonero dal servizio e la conseguente perdita della paga.

S'incorre nella sospensione per le seguenti mancanze:

1°) recidiva per oltre tre volte in 365 giorni nelle mancanze che abbiano già dato motivo alla punizione della multa o per una maggiore gravità di esse;

2°) assenza dal servizio non giustificata o falso motivo addotto per giustificarla;

3°) Dormire durante il turno di servizio;

4°) allontanamento dal posto assegnato o abbandono di esso;

5°) cattivo trattamento degli infermi;

6°) atti irrispettosi verso i superiori o dimostrazioni di scherno o di disprezzo per essi o per gli atti dell'Amministrazione o accuse infondate, sia verbali che a mezzo di scritti, contro appartenenti al personale dipendente dall'Amministrazione;

7°) alterchi con vie di fatto, risse o violenze nei locali ospedalieri e loro dipendenze;

8°) disubbidienza, lieve insubordinazione o eccitamento all'una o all'altra;

9°) ubbriachezza in servizio;

10°) falsa dichiarazione di malattia o simulazione di essa;

11°) richiesta o percezione di mancie;

12°) debiti verso infermi o verso appartenenti al personale di assistenza o di economato;

13°) indebito uso di oggetti, di materiali o di quanto altro sia dato in custodia in dipendenza del servizio;

14°) negligenza nell'adempiere alle prescrizioni dei sanitari nei riguardi dell'assistenza agli infermi;

15°) negligenza nell'adempimento dei propri doveri quando ne sia derivato un danno non grave all'Istituto o a terzi;

16°) omissione di rapporto ai propri superiori, con pregiudizio della disciplina o dell'ordine dell'Istituto o con danno per l'Istituto, ovvero reticenza nel corrispondere a richieste di noti-

zie da parte dei superiori, allo scopo di celare in tutto o in parte la verità circa i fatti interessanti il servizio ospedaliero, o dichiarazioni che non risultino corrispondenti al vero, o rifiuto di risposte precise e categoriche;

17°) inosservanza di misure preventive contro gl'infortuni o contro la diffusione di malattie infettive o contagiose, anche quando non sia derivato danno agli infermi o al personale;

18°) abuso di autorità o di fiducia o tolleranza di abusi commessi da dipendenti o connivenza con essi;

19°) offesa al decoro dell'Amministrazione o dei singoli componenti di essa;

20°) comunicazione di notizie acquisite in servizio, anche quando non ne sia derivato danno alcuno;

21°) critica sleale ed acrimoniosa dell'Amministrazione e dei suoi atti, per mezzo di scritti destinati alla pubblicità, o concorso in tali scritti o critica sleale ed acrimoniosa fatta a voce a più persone riunite e che miri a danneggiare il prestigio ed il credito del Pio Istituto;

22°) incitamento a manifestazioni collettive o partecipazioni ad esse, quando siano dirette ad esercitare una illegittima pressione sugli amministratori o sui superiori o a diminuirne il prestigio o l'autorità;

23°) occupazioni estranee ed incompatibili col servizio ospedaliero;

24°) affissione o diffusione nei locali ospedalieri e loro dipendenze di qualsiasi stampa o scritto senza speciale autorizzazione del Capo dell'Amministrazione, o propaganda orale a scopi politici;

25°) contravvenzioni alle disposizioni contenute negli art. 7 (comma 4°) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (comma 3°) e 36;

26°) falsi motivi o false circostanze addotti allo scopo di ottenere il congedo straordinario di cui all'art. 76, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di detto articolo;

27°) qualsiasi atto che rechi pregiudizio all'ordine ed alla economia dell'Istituto o che offenda la disciplina ed il buon costume,

o che importi una mancanza, pur non specificata nel presente o nei precedenti articoli, quando abbia carattere di gravità, anche soltanto morale.

Art. 86.

S'incorre nel licenziamento:

- a) per recidiva entro i cinque anni nelle mancanze indicate nel precedente articolo o per una maggiore gravità di esse;
- b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
- c) per ubbriachezza abituale anche fuori servizio;
- d) per qualsiasi atto di omissione che abbia arrecato un grave danno all'Amministrazione o a terzi;
- e) per gravi atti d'insubordinazione verso il Capo dell'Amministrazione o verso i componenti di essa o verso i superiori, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
- f) per eccitamento alla insubordinazione;
- g) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitto contro la Patria, o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, corruzione, concussione, falsità, furto, frode, truffa o appropriazione indebita;
- h) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 87.

La sospensione ed il licenziamento sono considerate punicioni gravi.

La sospensione è inflitta dal Capo dell'Amministrazione, sentito il parere della Commissione disciplinare di cui all'art. 92.

Il licenziamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione disciplinare di cui al comma precedente.

Nei casi in cui non si riconosca concorrano gli estremi per il licenziamento, spetta al Consiglio di Amministrazione d'infliggere la punizione che ritenga adeguata.

Art. 88.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il Capo dell'Amministrazione può infliggere immediatamente la punizione della sospensione a tempo indeterminato, anche prima che sia iniziato od esaurito il procedimento disciplinare.

La stessa facoltà compete al Direttore Sanitario, il quale darà immediata comunicazione del suo provvedimento al Capo dell'Amministrazione, al quale spetta di ratificarlo.

Se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento, chi era stato sospeso riacquista il diritto alle paghe non percepite. Se sia inflitta una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, devono essere corrisposte le paghe non percepite, dedotte quelle corrispondenti ai giorni per i quali sia, in seguito al procedimento disciplinare, inflitta la sospensione.

Art. 89.

Chi è sottoposto a giudizio per delitto può essere, con ordinanza del Capo dell'Amministrazione, sospeso dal servizio con conseguente perdita della paga. Deve essere immediatamente sospeso dal servizio, con ordinanza del Capo dell'Amministrazione, quando sia contro di lui emesso mandato di cattura.

Durante il tempo in cui il salariato resta sospeso in attesa del giudizio o per scontare le pene, alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare non superiore, in ogni caso, al terzo della mercede che egli percepiva.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendo il fatto, escluda che chi è stato sospeso vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e chi era stato sospeso acquista, a tutti gli effetti, l'anzianità perduta ed il diritto alle paghe non percepite, dedotto l'ammontare dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto alla famiglia.

Il Capo dell'Amministrazione nei casi in cui ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano possibile chi era stato sospeso di una punizione disciplinare, può sot-

toperlo a procedimento disciplinare a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo.

La stessa facoltà ha il Capo dell'Amministrazione nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere anche per difetto o desistenza di istanze private.

Qualora per effetto dell'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi 1° e 5° sia inflitta una punizione inferiore alla sospensione, il salariato ha diritto alle paghe non percepite, dedotto l'ammontare dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto alla famiglia. Qualora invece sia inflitta la sospensione o una punizione più grave, non competono le paghe non percepite.

Art. 90.

Le punizioni inflitte al personale sono rese note durante l'appello nell'Ospedale presso cui il punito presta servizio.

Il Capo dell'Amministrazione può disporre che le punizioni per mancanze gravi siano rese note con ordine del giorno da affiggersi nei vari Ospedali.

Art. 91.

Il personale licenziato può essere riammesso in servizio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quando, a parere della Commissione disciplinare di cui all'art. 92, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che avevano determinato il licenziamento: in tal caso l'agente licenziato riprende il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato punito, esclusa ogni concessione di paghe arretrate.

TITOLO XI.

COMMISSIONE DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Art. 92.

Per il procedimento disciplinare a carico del personale, il Capo dell'Amministrazione nomina, di volta in volta, una Commissione disciplinare costituita come segue:

a) per il personale di assistenza:

da un Consigliere di Amministrazione: Presidente; da un funzionario amministrativo, che ha anche le funzioni di segretario della Commissione, dal Dirigente dei servizi sanitari, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale presso il quale l'incolpato prestava servizio al momento in cui la mancanza fu commessa, e che funziona da relatore, e da un rappresentante del gruppo al quale l'incolpato appartiene, a norma del successivo articolo;

b) per il personale di economato:

da un Consigliere di Amministrazione: Presidente; da un funzionario amministrativo che ha anche le funzioni di segretario della Commissione, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale presso il quale l'incolpato prestava servizio al momento in cui la mancanza fu commessa e che funziona da Relatore, dall'Ispettore Economo e da un rappresentante del gruppo al quale l'incolpato appartiene, a norma dell'articolo seguente.

Il Dirigente dei servizi sanitari ed il Direttore Sanitario, sono in caso di assenza od impedimento, rispettivamente sostituiti da altro Direttore Sanitario, designato dal Capo dell'Amministrazione, e dal Vice Direttore Sanitario o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano dei primari in servizio nell'Ospedale presso cui l'incolpato prestava servizio e, qualora anche questo manchi, da un altro Direttore designato dal Capo dell'Amministrazione.

L'Ispettore-economo è in caso di assenza od impedimento, sostituito da un impiegato con funzioni di economo, designato dal Capo dell'Amministrazione.

Qualora l'incolpato sia in servizio presso uffici dell'Amministrazione Centrale e la mancanza sia stata commessa durante tale servizio, o presta comunque la sua opera in servizi non dipendenti dal Direttore Sanitario, al Direttore Sanitario è sostituito il Segretario Generale dell'Amministrazione.

Qualora il gruppo del personale al quale l'incolpato appartiene non abbia eletto i propri rappresentanti, o il rappresentante invitato a partecipare alla adunanza della Commissione disciplinare con preavviso di 48 ore per la prima adunanza e di 24 ore per le al-

tre, non intervenga, il procedimento disciplinare avrà luogo senza il suo intervento.

Nel caso siano deferiti alla stessa Commissione disciplinare, per connessione di colpa, persone in servizio presso ospedali diversi, interverranno alla Commissione tutti i Direttori Sanitari degli stessi Ospedali, ciascuno dei quali funzionerà da Relatore per il personale che commise la mancanza alla sua dipendenza.

In caso di assenza od impedimento di alcuno dei Direttori Sanitari, sarà chiamato a sostituirlo il Vice Direttore Sanitario o, in mancanza, il più anziano dei Primari in servizio nell'ospedale e, qualora anche questo manchi, un altro Direttore Sanitario designato dal Capo dell'Amministrazione.

Per ciascun incolpato si procederà a votazione separata, alla quale prenderà parte il Direttore Sanitario, o chi lo sostituisce, che ha funzionato da Relatore.

Parimenti, quando vengano deferiti alla stessa Commissione disciplinare, per connessione di colpa, salariati appartenenti a gruppi diversi, quali sono indicati nell'articolo seguente, interverranno alla Commissione i rappresentanti di ciascun gruppo, e per ciascun incolpato si procederà a votazione separata, alla quale prenderà parte il rispettivo rappresentante.

Art. 93.

Per l'elezione dei propri rappresentanti nella Commissione disciplinare, il personale di assistenza che è iscritto nel ruolo è diviso nei gruppi seguenti:

- a) sorveglianti;
- b) infermieri ed addetti ai laboratori di patologia e ai gabinetti di radiologia e radioterapia;
- c) personale di assistenza ausiliaria.

Il personale di economato è diviso in due gruppi:

- a) capi-officina, non appartenenti ad Enti od Associazioni di cui all'art. 40, e guardie giurate;
- b) altro personale di economato.

Ciascun gruppo è, con provvedimento del Capo dell'Ammini-

strazione, chiamato, al principio di ogni anno, ad eleggere a scrutinio segreto, due rappresentanti nella Commissione disciplinare, scegliendoli nel proprio seno tra coloro che non abbiano subito la sospensione per mancanze commesse durante l'ultimo triennio.

L'elezione di coloro che nel tempo suindicato abbiano avuto la sospensione è nulla.

Si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, il più anziano in servizio, a parità di servizio il più anziano di età.

Quando l'elezione di colui che ha avuto il maggior numero di voti è nulla, gli si sostituisce quello che, dopo di lui, ha avuto maggior numero di voti, purchè il numero di voti non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. Qualora detto numero non sia raggiunto, si procede a nuova elezione.

Le spese per le elezioni sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 94.

I rappresentanti del personale dovranno essere chiamati uno per volta a far parte delle adunanze della Commissione disciplinare, cominciando da chi ha riportato maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano in servizio e, a parità anche di servizio, dal più anziano di età.

Qualora entrambi i rappresentanti di un gruppo di personale siano deferiti alla Commissione disciplinare, è chiamato ad intervenire alla Commissione stessa chi, essendo eleggibile per non aver subito la punizione della sospensione durante l'ultimo triennio, abbia, dopo di essi, riportato maggior numero di voti, purchè tale numero non sia inferiore ad un ottavo dei votanti. Se tale numero di voti non sia stato da alcuno ottenuto, sarà chiamato ad intervenire alla Commissione disciplinare il più anziano per servizio del gruppo di personale al quale gli incolpati appartengono, che non abbia avuto punizioni con la sospensione nell'ultimo triennio. A parità di servizio, sarà chiamato il più anziano di età.

I rappresentanti del personale che siano puniti per mancanze gravi, decadono di diritto e sono sostituiti con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 95.

Il Capo dell'Amministrazione fissa il giorno della elezione, il luogo della riunione e l'ora della votazione.

Nell'ora stabilita ed in ciascuno dei luoghi stabiliti per la votazione, un funzionario dell'Amministrazione designato dal Capo dell'Amministrazione, costituirà, assumendo la presidenza, un ufficio elettorale, del quale chiamerà a far parte il più giovane dei salariati presenti di ciascun gruppo del personale, se si procede contemporaneamente alla elezione dei rappresentanti di più di un gruppo, o i due più giovani salariati presenti del gruppo, se si procede alla elezione dei rappresentanti di un solo gruppo.

Nel primo caso saranno a disposizione dei votanti tante urne quanti sono i gruppi del personale che procedono alla elezione dei propri rappresentanti.

Art. 96.

Compiuta la votazione, le urne saranno sigillate e, sulla carta che le chiude, il Presidente e almeno due dei componenti dell'ufficio elettorale, apporranno la loro firma.

Delle operazioni avvenute sarà redatto verbale che sarà firmato dal Presidente dell'ufficio elettorale e da almeno due dei componenti dell'ufficio stesso.

Le urne sigillate saranno, insieme al verbale, consegnate al Segretario Generale dell'Amministrazione dal Presidente dell'ufficio elettorale. I componenti dell'ufficio stesso hanno diritto ad assistere alla consegna.

Art. 97.

Nel giorno successivo alla votazione, il Segretario Generale dell'Amministrazione riunisce i Presidenti degli uffici elettorali e, con l'assistenza di un funzionario dell'Amministrazione, che fungerà da Segretario, procede, in seduta pubblica, allo scrutinio delle schede e riassume quindi i voti.

Si hanno come non scritti i nomi eccedenti il numero dei rappresentanti da eleggere da ciascun gruppo.

Delle operazioni sarà redatto verbale, firmato dagli intervenuti e dal Segretario.

Art. 98.

I rappresentanti di ciascun gruppo di personale restano in carica fino a quando non siano nominati i successori.

Art. 99.

In caso d'infrazione disciplinare, che importi una punizione grave, il Direttore Sanitario, eseguiti gli accertamenti che ritenga del caso, ne riferisce al più presto per iscritto al Capo dell'Amministrazione, precisando l'infrazione avvenuta in relazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento e facendo cenno, quando ne sia il caso, del risultato degli accertamenti eseguiti.

L'incolpato è sottoposto alla Commissione disciplinare con ordinanza del Capo dell'Amministrazione, la quale conterrà l'indicazione della mancanza commessa, la nomina dei componenti la Commissione disciplinare ed il termine entro il quale l'incolpato potrà presentare direttamente al Segretario della Commissione le sue deduzioni scritte.

Questo termine non potrà essere inferiore a cinque giorni nè superiore a dieci, a decorrere dal giorno della comunicazione all'incolpato, da parte del Direttore Sanitario, dell'ordinanza di cui sopra, o, se l'incolpato non presta servizio perchè sospeso o per altra causa, dalla data dell'invio della ordinanza stessa, in piego raccomandato, al luogo che è stato dall'incolpato indicato come propria abitazione, ai termini dell'art. 22.

Art. 100.

Qualora il fatto addebitato abbia dato luogo a denuncia all'Autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare resta sospeso, salva la facoltà riservata al Capo dell'Amministrazione ed al Direttore Sanitario con l'art. 88.

Art. 101.

Decorso il termine fissato all'incolpato per le sue deduzioni, la Commissione disciplinare è convocata dal proprio presidente, il

quale dà avviso della convocazione all'incolpato nei modi indicati dall'art. 99, ultimo comma.

L'incolpato ha diritto di presentarsi per esporre le sue difese. Qualora non si presenti, il procedimento disciplinare ha parimenti corso.

Art. 102.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratosi l'incolpato, quando siasi presentato, procede alle proprie risoluzioni.

Quando esistono più proposte, il Presidente mette ai voti la meno favorevole e, successivamente, se necessarie, le altre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. La parità di voti si risolve a favore dell'incolpato.

La votazione è segreta.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione disciplinare è steso verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'originale di detto verbale, con tutti gli atti del procedimento, è consegnato dal Segretario della Commissione al Segretario Generale per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 103.

Le norme stabilite per il procedimento disciplinare non sono applicabili al personale non iscritto in ruolo.

In caso di mancanze commesse dal personale non iscritto in ruolo, ma assunto in prova, spetta al Direttore Sanitario d'infliggere la censura o la multa, quando si tratta di mancanze che, se commesse dal personale di ruolo, sono, a norma del presente regolamento, punibili con la censura o con la multa.

In caso di mancanze che nel presente regolamento sono considerate gravi, il personale in prova non proveniente da personale già iscritto in ruolo, pel quale sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo X, è licenziato con provvedimento del Capo dell'Amministrazione, udito il Direttore Sanitario e l'incolpato.

TITOLO XII.

DISPENSA DAL SERVIZIO.

Art. 104.

E' dispensato dal servizio il personale che sia riconosciuto inabile per motivi di salute.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie mediante visita di un collegio di tre sanitari, nominati dal Capo dell'Amministrazione.

Salvo quanto è disposto dai due commi precedenti, al principio di ogni anno il Direttore Sanitario provvede perchè sia eseguita una revisione medica del personale subalterno, segnalando quei salariati che debbono essere sottoposti a visita collegiale.

Il salariato che, senza giustificati motivi, non si presenti a subire la visita collegiale nel luogo, giorno ed ora indicati dal Capo dell'Amministrazione o, pur presentandosi, rifiuti di subirla, oltre ad incorrere nella punizione della sospensione, può essere dal Consiglio di Amministrazione licenziato.

Art. 105.

Il personale dispensato dal servizio ai termini dell'articolo precedente, ha diritto a far valere le sue eventuali ragioni al trattamento economico stabilito per la liquidazione della pensione o delle indennità, a norma della legge 11 giugno 1916, n. 720, e della indennità speciale di cui alla deliberazione 23 novembre 1921, numero 524, approvata dalla Commissione di tutela nella seduta del 26 luglio 1922.

Art. 106.

La dispensa dal servizio ha sempre luogo quando si sia fruito di una aspettativa per motivi di salute per non meno di due anni complessivamente durante l'ultimo quinquennio.

Art. 107.

La dispensa dal servizio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Congresso dei Direttori.

Art. 108.

La dispensa dal servizio può inoltre essere disposta quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

S'intende necessaria nell'interesse del servizio quando l'agente si dimostri inidoneo ad attendere al servizio pel quale fu nominato, e quando, per qualsiasi causa, egli non dia tale rendimento da assicurare la regolarità del servizio, salvo che ciò dipenda da motivi di salute, nel qual caso sono applicabili i precedenti articoli 104, 105, 106 e 107 del presente titolo, o quando presti l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

La dispensa nell'interesse del servizio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere della Commissione disciplinare di cui all'art. 92, previa comunicazione all'interessato delle ragioni che fanno ritenere necessaria la sua dispensa, invitandolo, con ordinanza spedita in piego raccomandato al luogo indicato come propria abitazione a norma dell'art. 22, a fornire le sue giustificazioni scritte nel termine di dieci giorni, decorso infruttuosamente il quale termine, si intende che l'interessato abbia rinunciato a presentarlo.

Dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve risultare il motivo che determinò la dispensa.

TITOLO XIII.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Art. 109.

Il personale subalterno ospedaliero iscritto alla Cassa di Previdenza ha diritto ad essere collocato a riposo quando si verificchino le condizioni stabilite dalla legge sulla Cassa di Previdenza.

Il personale iscritto ad un Istituto di assicurazione ha diritto di essere collocato a riposo alla scadenza del termine stabilito per la riscossione della somma assicurata.

Il personale non iscritto nè alla Cassa di Presidenza nè ad

un Istituto di assicurazione ha diritto di essere collocato a riposo in seguito al raggiungimento di 40 anni di servizio o di 65 di età con 25 anni di servizio.

Il personale non iscritto alla Cassa di Previdenza nè ad un Istituto di assicurazione, colpito da infermità e che si trovi in condizione di non poter continuare a riassumere il servizio, è collocato a riposo, previo accertamento delle condizioni sanitarie mediante visita di un collegio di tre sanitari, costituito a sensi dell'art. 104 del presente regolamento.

Quando si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo, secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, l'Amministrazione Ospedaliera ha facoltà di provvedere, d'ufficio, al collocamento a riposo del personale subalterno ospedaliero.

Il personale collocato a riposo ha diritto a far valere le proprie ragioni per la liquidazione della pensione e delle indennità a norma della legge 11 giugno 1916, n. 720 e della deliberazione 23 novembre 1921, n. 524, approvata dalla Commissione di Tutela nell'adunanza del 26 luglio 1922.

TITOLO XIV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 110.

Le indennità di caro-viveri, fino a quando saranno conservate, sono corrisposte nella misura e con le modalità stabilite per i salariati dello Stato, esclusa la riduzione di cui all'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2994.

Art. 111.

Alla prima applicazione delle nuove tabelle organiche agli appartenenti al personale sono assegnate le paghe iniziali in dette tabelle stabilite, accresciute degli aumenti periodici calcolati in corrispondenza agli anni di servizio prestato con iscrizione nei ruoli, tenuto conto degli speciali benefici a favore del personale ex combattente, ed osservate le disposizioni dell'art. 5.

Art. 112.

È conservata, come assegno personale, la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto per paga ed indennità di caro-viveri, con le restrizioni stabilite con l'art. 7 del Regio Decreto 3 aprile 1923, n. 653, per le persone di famiglia, e quello spettante per paga ed indennità di caro-viveri a norma del presente regolamento.

Detto assegno sarà riassorbito nei successivi aumenti di paga per effetto di promozione o della maturazione dei periodi di anzianità per il conseguimento dell'aumento di paga.

Art. 113.

Gli infermieri riannessi in servizio, che attualmente sono compresi nel ruolo detto parallelo, istituito con la deliberazione 4 maggio 1920, sono trasferiti nel ruolo degli infermieri, prendendo posto, secondo la loro anzianità, immediatamente dopo l'ultimo degli infermieri nominati prima del 4 maggio 1920.

Art. 114.

Il personale attualmente in ruolo con la qualifica d'insergente di economato e quello attualmente in ruolo con la qualifica di barbiere, di bagnino e di fardelliere, è, secondo l'ordine di anzianità di servizio, iscritto in un ruolo speciale fino ad esaurimento, col trattamento economico stabilito per portantini (uomini e donne), ma i barbieri, bagnini, fardellieri provenienti dal ruolo degli infermieri, conservano il trattamento economico stabilito per questi ultimi.

In detto ruolo è inoltre iscritto, dopo il personale di cui al comma precedente e seguendo l'ordine della data di assunzione in servizio, il personale subalterno avventizio che comunque abbia prestato servizio da oltre un anno presso gli uffici o presso l'officina centrale farmaceutica o presso le farmacie alla data della deliberazione con la quale il presente regolamento è approvato, ed il

personale subalterno avventizio che fu assunto per coprire posti vacanti nel ruolo del personale di economato, che almeno da due anni abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio, che abbia dato o darà prova, nel modo che l'Amministrazione crederà opportuno, di saper leggere e scrivere, e che sia stato riconosciuto idoneo dalla Commissione sanitaria.

Detto personale ha anche esso il trattamento economico stabilito per portantini.

Gli iscritti nel ruolo speciale che abbiano conseguito o conseguano il diploma di abilitazione per le mansioni di portantino, sono, a loro domanda, trasferiti nel ruolo dei portantini.

Il trasferimento nel ruolo dei portantini non interrompe il periodo per l'aumento della paga.

Di mano in mano che gli iscritti nel ruolo speciale passano nel ruolo dei portantini o comunque cessano dal servizio, il ruolo dei portantini è aumentato di altrettanti posti quanti sono quelli che restano vacanti nel ruolo speciale, che vengono soppressi.

Art. 115.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, per il servizio di barbiere, bagnino e fardelliere, il Direttore Sanitario ha facoltà di scegliere un infermiere od un portantino al quale affidare l'incarico di uno o più e, quando sia possibile, di tutti e tre i servizi suindicati.

Il Direttore Sanitario ha facoltà d'incaricare del servizio del bagno alle donne una infermeria o una portantina che, possibilmente, cumuli tale servizio con quello al quale è normalmente addetta.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono sempre revocabili.

Art. 116.

Per l'elezione dei rappresentanti nella Commissione disciplinare, il personale iscritto nel ruolo di cui all'articolo 114, vota con il gruppo b) del personale di economato.

Art. 117.

Entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento da parte della Commissione di tutela, sarà provveduto alla elezione dei rappresentanti del personale nella Commissione disciplinare con le norme stabilite dal presente regolamento.

Gli eletti durano in carica fino al 31 dicembre 1925, salvo quanto è disposto dall'art. 98.

Art. 118.

Al personale addetto alla cucina è corrisposto, soltanto al mattino, il vitto somministrato agli infermi a quarta dieta.

E' vietato cuocere il vitto per il personale addetto alla cucina separatamente da quello degli infermi.

Art. 119.

Nell'Ospedale della Consolazione, il custode del laboratorio chimico-patologico attende anche al servizio di custode del gabinetto radiologico.

Art. 120.

Il presente regolamento, per quanto riguarda le paghe e gli aumenti periodici, ha effetto dal 1° luglio 1924.

Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal giorno dell'approvazione della Commissione di tutela.

Art. 121.

Tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esse incompatibili sono abrogate.

PERSONALE COMPRESO NELLA PIANTA ORGANICA

1) Personale di assistenza

N.º dei posti	QUALIFICA	Paga giornaliera iniziale	Anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici	Ammontare dell'aumento periodico
		Lire		Lire
21	Sorveglianti	26. 00	4, 4, 5, 5, 5	365
7	Custodi labor. chimico-patologico	20. 50	4, 4, 5, 5, 5	350
4	Preparatrici gabinetto chimico pat.	16. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
5	Custodì gabinetto radiologico	20. 50	4, 4, 5, 5, 5	350
300	Infermieri	20. 50	4, 4, 5, 5, 5	350
250	Infermiere	16. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
160	Portantini	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
100	Portantine	15. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
29	Portieri	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350

2) Personale di Economato (*capi officina e guardie giurate*)

7	Guardarobiere	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
6	Dispensiere	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
7	Guardie giurate	20. 50	4, 4, 5, 5, 5	350

3) Personale operaio specializzato

6	Telefoniste	15. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
2	Elettricisti	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
26	Cucitrici	15. 00	4, 4, 5, 5, 5	300
3	Pittori	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
2	Falegnami	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
1	Fabbro ferraio	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
1	Stagnai	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
2	Muratori	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350

4) Personale non specializzato

11	Uscieri	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350
4	Camminatori	18. 00	4, 4, 5, 5, 5	350

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 12 febbraio, 5 marzo e 12 aprile 1925, ed approvato dalla Commissione di Tutela il 16 aprile 1925. E' stato successivamente modificato con deliberazioni 14 e 28 maggio, 10 e 24 settembre 1925, approvate dalla Commissione di Tutela il 19 giugno, 25 luglio, 23 ottobre, 4 e 7 dicembre 1925.

IL PRESIDENTE
ERNESTO VITETTI.

IL SEGRETARIO GENERALE
ALFREDO CORELLI.



71152

INDICE

UTOLO I — Disposizioni generali	Pag.	3
» II — Assunzione in servizio	»	18
» III — Promozioni	»	21
» IV — Posti speciali	»	26
» V — Portieri — Uscieri e Camminatori	»	27
» VI — Aspettativa per servizio militare	»	28
» VII — Congedi	»	29
» VIII — Dimissioni	»	31
» IX — Licenziamenti per riduzione di organici	»	32
» X — Disciplina	»	33
» XI — Commissione disciplinare e procedimento disciplinare	»	39
» XII — Dispensa dal servizio	»	46
» XIII — Collocamento a riposo	»	47
» XIV — Disposizioni finali e transitorie	»	48
Pianta organica	»	52
